



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proponente: DONI MARINA

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione di GIUNTA N° 169 del 03/09/2024

OGGETTO:	FIRA DI SETT DULUR 2024 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA? ARTIGIANALI E COMMERCIALI ED ESENZIONE PARZIALE SPETTACOLI VIAGGIANTI
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/03/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* in vigore dal 1° gennaio 2021 e che, nella stessa, ai sensi della vigente normativa, si dà mandato alla Giunta Comunale di definire ed approvare le tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato;

vista Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06/04/2023, con la quale sono state approvate le tariffe inerenti alle occupazioni temporanee di suolo pubblico;

dato atto che:

- dal 11/09/2024 al 16/09/2024 si svolgerà la tradizionale "Fira di Sett Dolor 2024" per le strade del Centro Storico e vie limitrofe di Russi;
- durante tale evento, all'interno del perimetro in cui si svolge la sagra, i pubblici esercizi e le attività artigianali e commerciali hanno la possibilità di ampliare la loro offerta di servizi occupando lo spazio pubblico adiacente alla loro attività, garantendo nel contempo una maggiore vivacità per le vie interessate dalla Fiera e una reale promozione del tessuto imprenditoriale del territorio;
- all'interno del tessuto cittadino durante la Sagra è inoltre presente un luna park diffuso che negli anni è entrato a pieno titolo nelle caratteristiche peculiari della fiera stessa;
- l'evento calamitoso costituito dall'alluvione del 2023 ha causato ingenti danni alle attività del territorio e anche gli operatori degli spettacoli viaggianti hanno dovuto confrontarsi con i danni strutturali subiti dalle proprie attrazioni e ai mancati introiti dovuti alla cancellazione di diverse sagre e fiere sul territorio;
- l'Amministrazione reputa la Fiera dei sette Dolori, oltre che un momento di formidabile socializzazione, una occasione di valorizzazione delle proprie imprese;

preso atto che il vigore delle imprese di una città si riflette sul benessere dell'intera comunità locale, sia dal punto di vista economico che sociale e che, pertanto, rientra tra i compiti istituzionali del Comune adottare misure atte a tutelare e a favorire lo sviluppo delle imprese ubicate nel proprio territorio e nei territori limitrofi quale beneficio della collettività;

ritenuto quindi opportuno, nell'ambito dei compiti istituzionali di sostegno ai cittadini ed all'economia locale assegnati al Comune dall'art. 13 del D. Lgs. 267/00, prevedere ulteriori misure di sostegno, di immediata e diretta applicazione, alle imprese che, dall'11/09/2024 al 16/09/2024, contribuiranno alla buona riuscita della Fiera valorizzando sia le proprie attività che il territorio in cui operano;

atteso che l'utilizzo di suolo pubblico è soggetto al pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico;

dato atto che tale canone, percepito dal Comune quale corrispettivo per l'utilizzo di un bene pubblico, non ha i caratteri dell'imposizione fiscale e, quindi, non ha natura tributaria bensì patrimoniale ed è qualificato, appunto, come entrata extratributaria al pari del COSAP (Corte Costituzionale, sentenza 14 marzo 2008, n. 64);

dato pertanto atto che il Canone Patrimoniale costituisce un'entrata di natura disponibile, connessa alla capacità di diritto privato dell'ente locale, alla luce dell'art. 1, comma 1-bis della Legge 241/90, secondo cui la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del

diritto privato, salvo che la legge non disponga altrimenti;

evidenziato che, secondo la Corte dei Conti (da ultimo, Corte dei Conti Regione Lombardia, n. 357/2019), in materia di entrate patrimoniali la Pubblica Amministrazione, al pari di ogni soggetto di diritto comune, gode dell'autonomia privata ai sensi dell'art. 1321 c.c., intesa come la capacità di costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici di tipo patrimoniale e che, pertanto, la riduzione o l'esenzione dal pagamento del credito extratributario sono ammissibili, nell'ambito, appunto, di tale autonomia negoziale della P.A.;

dato atto inoltre che la previsione di entrata iscritta in sede redazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 teneva già conto dei minori introiti derivanti dall'esenzione del pagamento del Canone Patrimoniale inerente di occupazione del suolo pubblico di cui alla presente deliberazione;

preso atto che l'agevolazione comportante il pagamento del 50% del canone di occupazione suolo pubblico da corrispondere agli operatori degli spettacoli viaggianti comporta una minore entrata stimata in € 1.500,00 prevista in Bilancio al Cap. 3104 P.d.c. E 3.01.03.01.002 e che tale minore entrata verrà conseguentemente ridotta con la prossima variazione di Bilancio;

richiamato il vigente regolamento Generale delle Entrate Comunali, e in particolare:

- l'art. 4 comma 3 che prevede *“Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale per quanto di competenza disciplinano in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti alle singole entrate.”*
- l'art. 7 comma 2 che prevede: *“Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate, attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale”;*

richiamato il vigente Regolamento di cui alla delibera CC n. 27/2021 che agli articoli 51 comma 1 e 67 comma 1, prevede, rispettivamente per il canone per occupazione di suolo pubblico e per il canone mercatale: *“La Giunta può stabilire riduzioni, agevolazioni ed esenzioni nell'ambito della definizione delle tariffe del Canone e secondo quanto previsto dal regolamento Generale delle Entrate Comunali”;*

considerato che, viste le motivazioni sopra addotte, si ritiene pertanto di prevedere al fine di garantire una azione di sollievo finanziario a favore dei rispettivi operatori economici;

- l'esenzione totale dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in concomitanza della *“Fiera dei sette dolori 2024”* per il periodo dall' 11/09/2024 al 16/09/2024, per le attività artigianali e commerciali sia per quanto concerne nuove richieste di occupazione suolo pubblico sia per gli ampliamenti riferiti alle estensioni delle occupazioni già esistenti;
- l'esenzione nella misura dei primi 15 m² di richiesta di occupazione suolo pubblico, per tutti i pubblici esercizi e le attività artigianali che propongono la somministrazione di alimenti e bevande, anche per il consumo sul posto, per il medesimo periodo in concomitanza della *“Fiera dei sette dolori 2024”;*
- l'esenzione parziale nella misura del 50% per il pagamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in concomitanza della *“Fiera dei sette dolori 2024”* per il periodo dall' 11/09/2024 al 16/09/2024, per gli operatori degli Spettacoli viaggianti;

visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in applicazione dello Statuto del Comune, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di esentare dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, per il periodo mandatorio dall' 11/09/2024 al 16/09/2024, in occasione dello svolgimento della *“Fira di Sett*

Dulur 2024”, le attività artigianali e commerciali, presenti all’interno del perimetro in cui si svolge la sagra paesana, sia per le nuove occupazioni di suolo pubblico che per gli ampliamenti delle occupazioni già esistenti, autorizzati sulla base della normativa vigente;

2. di esentare, dal pagamento del Canone Patrimoniale di occupazione suolo pubblico, i primi 15 m² di richiesta di occupazione suolo pubblico tutti i pubblici esercizi e le attività artigianali che propongono la somministrazione di alimenti e bevande, anche per il consumo sul posto, in concomitanza della “Fira di Sett Dulur 2024” che si terrà dall’11 al 16 Settembre 2024, siano esse nuove richieste di occupazione suolo pubblico sia ampliamenti riferiti alle estensioni delle occupazioni già esistenti;
3. di esentare dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico nella misura del 50% gli operatori degli Spettacoli viaggianti, in concomitanza della “Fira di Sett Dulur 2024” per il periodo dall’11/09/2024 al 16/09/2024;
4. di dare atto che la previsione di entrata iscritta in sede redazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 teneva già conto dei minori introiti derivanti dalla esenzione per le attività artigianali, commerciali e i pubblici esercizi di cui alla presente deliberazione;
5. di dare atto che agevolazione comportante il pagamento del 50% del canone di occupazione suolo pubblico corrisposta agli operatori degli spettacoli viaggianti di cui alla presente deliberazione comporta una minore entrata stimata in € 1.500,00 prevista in Bilancio al Cap. 3104 P.d.c. E 3.01.03.01.002 e che tale minore entrata verrà conseguentemente ridotta con la prossima variazione di Bilancio;
6. di rendere la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempi celeri una corretta pianificazione della “Fira di Sett Dulur 2024” che tenga conto delle richieste di occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi e delle attività artigianali e commerciali.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE TECNICO

Oggetto: FIRA DI SETT DULUR 2024 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI ED ESENZIONE PARZIALE SPETTACOLI VIAGGIANTI

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 03/09/2024

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
DONI MARINA



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: FIRA DI SETT DULUR 2024 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA? ARTIGIANALI E COMMERCIALI ED ESENZIONE PARZIALE SPETTACOLI VIAGGIANTI

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 04/09/2024